

Fondo di garanzia - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) in caso di insolvenza del datore di lavoro - Natura di credito previdenziale - Credito distinto ed autonomo rispetto a quello vantato nei confronti del datore di lavoro - Atti interruttivi della prescrizione verso il datore di lavoro - Effetto interruttivo nei confronti dell'INPS - Esclusione.

Tribunale di Torino – 02.05.2018 n. 894 – Dr.ssa Salvatori – C.M.C. (Avv.ti Nicola) – INPS (Avv. Pellerino).

Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, con la conseguenza che gli atti interruttivi del decorso del termine prescrizione compiuti nei confronti di quest'ultimo non esplicano alcun effetto interruttivo nei confronti dell'INPS.

FATTO – il ricorrente agisce in giudizio affinché l'INPS - Fondo di Garanzia sia condannato al pagamento in proprio favore della somma di € 4.267,72, a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria, esponendo:

- di essere stato dipendente della società M. G. & C. s.n.c. sino a l'1.3.2003;
- di aver sottoscritto con della società in data 10.5.2005 un verbale di accordo sindacale con il quale il datore di lavoro si è impegnato a corrispondergli l'importo di € 2.800,00 a titolo di TFR e spettanze di fine rapporto entro il 10.8.2005;
- di aver instaurato, in conseguenza dell'inadempimento della società, procedimento monitorio innanzi il Tribunale di Torino (RGL 12199/05), il quale ha emesso in data 12.12.2005 il decreto ingiuntivo n. 1548/05 provvisoriamente esecutivo, notificato unitamente al peditsequo allo di precetto alla società M. G. & C. s.n.c. il 31.1.2006;
- di aver tentato, mediante 3 accessi (rispettivamente in data 7.4.2006, 10.4.2006 e 11.4.2006) il pignoramento mobiliare presso il datore di lavoro, il quale ha avuto esito negativo;
- di non aver avuto comunicazione da parte del curatore fallimentare ex art. 92 L.F. del fallimento della società M. G. & C. s.n.c, dichiarato con sentenza del Tribunale di Verbania del 27.7.2006, e di aver pertanto presentato soltanto in data 10.9.2009 domanda tardiva di ammissione al passivo fallimentare, la quale è stata dichiarata improcedibile da parte del Tribunale di Verbania in data 17.5.2010;
- di aver inoltrato via pec a M. G. , socio illimitatamente responsabile della società fallita, diffida di pagamento di quanto dovutogli a titolo di TFR, oltre accessori, in data 12.1.2016;
- di aver presentato in data 11.4.2016, dato il mancato adempimento da parte del signor M., domanda di intervento del Fondo di Garanzia, la quale non veniva accolta in quanto "*presentata oltre il termine di prescrizione previsto dalle norme vigenti*", motivazione ribadita dal Comitato Provinciale Inps l'1.9.2017 in sede di ricorso amministrativo ("*tra la data del pignoramento negativo e la data richiesta di intervento del Fondo di Garanzia è decorso il termine prescrizione*");
- di aver presentato all'Inps in data 29.11.2017 domanda di riesame che veniva rigettata.

Il ricorrente sostiene che il termine di prescrizione operante con riferimento al credito vantato nei confronti dell'Istituto sia quello ordinario decennale, in quanto il decreto ingiuntivo non opposto costituisce titolo giudiziale avente efficacia di giudicato, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 2953 c.c.. Pertanto, al momento della richiesta di intervento del Fondo di Garanzia, il credito portato da tale titolo non poteva considerarsi prescritto, anche in ragione dell'effetto interruttivo degli atti *medio tempore* compiuti (atto di pignoramento dell'aprile 2006 e diffida di pagamento al signor M. G. del 12.1.2016).

L'Inps si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al TFR ex art. 2948 n. 5) c.c. e la non idoneità degli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti del datore di lavoro ad esplicare la medesima efficacia nei confronti dell'Ente previdenziale, data la distinta ed autonoma obbligazione di natura previdenziale gravante sul Fondo di Garanzia rispetto a quella di natura retributiva gravante sul datore di lavoro.

All'udienza odierna i difensori, invitati alla discussione, hanno richiamato le rispettive conclusioni ed all'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO - la domanda proposta è infondata. In primo luogo, si osserva come, anche ritenendo applicabile al credito del ricorrente nei confronti dell'Inps l'ordinaria prescrizione decennale, si debba concludere che la domanda di intervento del Fondo di Garanzia sia stata presentata dal signor C. tardivamente, quando cioè il credito era ormai prescritto.

Infatti, dal verbale di pignoramento mobiliare, tentato dopo la notifica del decreto n. 1548/05 con cui il Tribunale di Torino aveva ingiunto alla società M. G. & C. s.n.c. di pagare al ricorrente senza dilazione la somma di € 2.800,00, oltre spese e accessori, si legge che l'ultimo accesso dell'ufficiale giudiziario è stato effettuato in data 11.4.2006. Ora, dal compimento di tale atto interruttivo il termine prescrizione di dieci anni è iniziato nuovamente a decorrere, per perfezionarsi, in base al combinato disposto degli artt. 2946, 2963 c.c. e 155 c.p.p., in data 11.4.2016. Ciò implica che il ricorrente avrebbe dovuto presentare la propria domanda di intervento al Fondo di Garanzia entro l'ultimo istante del giorno antecedente, il 10.4.2016, mentre l'ha presentata soltanto in data 11.4.2016, quando cioè la prescrizione si era già perfezionata. D'altro canto, la diffida di pagamento inoltrata al signor M. G. mediante pec il 12.1.2016 non esplica alcun effetto interruttivo del decorso del termine prescrizione nei confronti dell'Inps, sulla

scorta del principio più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui: il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza, del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, con conseguente non applicabilità della disciplina normativa in materia di obbligazioni in solido (cfr. a titolo di esempio Cass. 30712/2017, Cass. 10824/2015, Cass. 12971/2014).

Infine va rilevato che dalla documentazione prodotta si evince come la sede della società datrice di lavoro, precedentemente sita in Verbania, Via Madonnina n. 4, sia stata trasferita in Verbania, Via Zara n. 30. in data 22.10.2004, con la conseguente nullità della notifica del decreto ingiuntivo n. 1548/05 del Tribunale di Torino e del pedissequo atto di precetto, effettuata in data 31.1.2006 presso il vecchio indirizzo (cfr. doc. 6fr).

La domanda di parte ricorrente, quindi, non può essere accolta.

Attesa la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite vanno compensate.

(Omissis)
